

La prevenzione incendi

Il registro dei controlli



INTRODUZIONE

L'art. 5 del D.P.R. n. 37/98, disciplinando i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto esercizio delle attività ai fini antincendio, prevede l'obbligo per i responsabili delle aziende soggette ai controlli di prevenzione incendi, di:

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare a tale scopo verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, ribadendo quanto già disposto, per le strutture ricettive turistico-alberghiere, dal punto 16 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Il registro può essere quindi suddiviso in due sezioni distinte: la prima inerente gli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sulle attrezzature ed impianti, e la seconda relativa all'informazione e formazione del personale dipendente.

Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco. L'obbligo della tenuta del registro riguarda le aziende ricettive con più di 25 posti letto; in ogni caso il D.M. 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" obbliga tutti i datori di lavoro a garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio e a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Oltre che un obbligo di legge il registro dei controlli deve essere quindi considerato come un utile ausilio per il gestore al fine di avere sempre aggiornata le scadenze connesse con il corretto esercizio dell'attività, relativamente alla sicurezza antincendio.

Nell'ambito delle aziende alberghiere deve essere pertanto assicurata la frequente sorveglianza delle vie di uscita, delle attrezzature e degli impianti antincendio e degli impianti tecnici (in particolare dell'impianto elettrico di emergenza), il controllo periodico sulla funzionalità degli stessi e gli interventi di manutenzione necessari al fine di mantenerli in perfetta efficienza.

In particolare il D.M. 10 marzo 1998 definisce:

- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. La manutenzione può poi essere distinta in ordinaria e straordinaria.

Inoltre l'art. 4 recita: *"gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore"*.

La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, e non è necessario che venga annotata sul registro. Devono essere oggetto di sorveglianza le vie di esodo, le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio, gli impianti tecnici (elettrico, di condizionamento e ventilazione, termico, ecc.), le aree a rischio specifico (depositi, cucine, stirerie, lavanderie, autorimesse, sale per riunioni e trattenimenti).

L'attività di controllo periodico e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono invece essere eseguiti da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti imposti dalle leggi, che dovrà compilare anche la parte del registro relativa al tipo di operazione effettuata. E' consigliabile far

effettuare i controlli e le manutenzioni degli impianti alle stesse ditte che hanno provveduto alla loro installazione.

Relativamente alla periodicità dei controlli, il D.M. 9.4.1994 è per alcuni aspetti molto preciso, mentre per altri rimanda alle prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche. In ogni caso il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che la frequenza dei controlli deve essere almeno semestrale; è però consigliabile che alcune verifiche (funzionalità del generatore di emergenza, dell'impianto sprinkler, dell'illuminazione di emergenza, dell'impianto di rivelazione automatica, degli automatismi di chiusura delle porte tagliafuoco) siano eseguite con cadenza mensile. In ordine alla sorveglianza, invece, la norma non si pronuncia, lasciando alla responsabilità del gestore stabilire, caso per caso, sulla base delle caratteristiche tipiche dell'azienda e della complessità della gestione, la loro periodicità. Il responsabile dell'attività dovrà pertanto fissare le verifiche che andranno effettuate con cadenza giornaliera, settimanale e mensile.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'

INDIRIZZO

TELEFONO

NUMERO DI POSTI LETTO

NOME DEL GESTORE

NOME DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(se persona diversa dal gestore).....

RIUNIONI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
ED ESERCITAZIONI DI EVACUAZIONE¹¹

<i>Data</i>	<i>Persona incaricata di curare l'addestramento e coordinare l'esercitazione</i>	<i>Tipo di addestramento/esercitazione</i>	<i>Durata</i>	<i>Personale che vi ha preso parte</i>

¹¹ Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.